



GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 26/01/2012

ADDI' 26/01/2012 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

POLVERINI	Renata	Presidente	FORTE	Aldo	Assessore
CIOCCHETTI	Luciano	Vice Presidente	LOLLOBRIGIDA	Francesco	"
ARMENI	Fabio	Assessore	MALCOTTI	Luca	"
BIRINDELLI	Angela	"	MATTEI	Marco	"
BUONTEMPO	Teodoro	"	SANTINI	Fabiana	"
CANGEMI	Giuseppe Emanuele	"	SENTINELLI	Gabriella	"
CETICA	Stefano	"	ZAPPALA'	Stefano	"
DI PAOLANTONIO	Pietro	"	ZEZZA	Maria	"

ASSISTE IL SEGRETARIO: Paolo IACONIS

\*\*\*\*\* OMISSIS

ASSENTI: CANGEMI MALCOTTI - SENTINELLI

DELIBERAZIONE N. 23

Oggetto:

Comuni di Sant'Apollinare e San Giorgio a Liri (Fr). Progetto di ampliamento, coltivazione e recupero della cava di calcare da calce e di pietra da taglio in località Cantalupo proposto dalla Soc. COLACEM S.p.A.. Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998. Autorizzazione paesaggistica.





23 26 GEN. 2012 R

**OGGETTO: Comuni di Sant'Apollinare e San Giorgio a Liri (Fr).**  
Progetto di ampliamento, coltivazione e recupero della cava di calcare da calce e di pietra da taglio in località Cantalupo proposto dalla Soc. COLACEM S.p.A.. Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 - Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998.  
**Autorizzazione paesaggistica.**

## LA GIUNTA REGIONALE

**Su proposta dell'Assessore alle politiche del Territorio e dell'Urbanistica.**

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTO** l'art. 82 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 con il quale sono delegate alla Regione le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali;

**VISTA** la L.R. n. 13 del 16.03.1982 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente "Disposizioni urgenti per l'applicazione nella Regione Lazio della Legge 29.06.1939, n. 1497 in materia di protezione delle bellezze naturali";

**VISTA** la L.R. n. 24 del 06.07.1998 e successive modificazioni, che disciplina la Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposte a vincolo paesistico e con la quale sono stati approvati i Piani Territoriali Paesistici della Regione Lazio;

**VISTO** l'art.17 "Attività estrattive" della citata L.R. n. 24/1998, che nel dettare disposizioni in merito alle attività estrattive in aree vincolate, al comma 2 prevede ".... *l'ampliamento relativo alla coltivazione di cave esistenti può essere consentito, in considerazione di un interesse economico di carattere pubblico, esclusivamente per l'escavazione di materiale raro. In tal caso l'autorizzazione paesistica è rilasciata dalla Giunta regionale con propria deliberazione...*";

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modificazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta regionale del 6 settembre 2002, n.1 e successive modificazioni;

**VISTO** il D.Lgs n. 42 del 22.01.2004 inerente il "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137";



23 26 GEN. 2012 R

**VISTA** la legge regionale n. 17 del 06.12.2004 concernente "Disciplina organica in materia di cave torbiere e modifiche della legge regionale 6 agosto 1999 n.14";

**VISTO** il Regolamento Regionale 14 aprile 2005 n. 5 di attuazione dell'art. 7 della legge regionale 6 dicembre 2004 n.17;

**VISTA** la D.G.R. n. 556 del 25.07.2007 "Adozione del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della legge regionale 6 luglio 1998, n. 24 ed in ottemperanza agli articoli 135, 143 e 156 del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni in coerenza con quanto indicato nell'art. 36 quater, comma 1 quater, della legge regionale 24/1998";

**VISTA** la D.G.R. n. 1025 del 21.12.2007 "Modificazione, integrazione e rettifica della D.G.R. n. 556 del 25.07.2007;

**VISTO** l'art. 50, comma 2 e 3 delle NTA del P.T.P.R., adottato con le citate D.G.R. n. 556 del 25 luglio 2007 e successiva D.G.R. n. 1025 del 21 dicembre 2007;

**VISTA** la nota, assunta al protocollo regionale con n. 112380 del 16.06.2009, con la quale la Soc. COLACEM S.p.A. ha chiesto, ai sensi dell'art. 146 del D. Lgs. 42/2004, l'autorizzazione per il Progetto di ampliamento, coltivazione e recupero della cava di calcare da calce e di pietra da taglio, in loc. Cantalupo, nei Comuni di San Giorgio a Liri (Fr) e Sant'Apollinare (Fr);

**VISTA** la determinazione n. C1750 del 23.07.2007, contenuta nell'elaborato - Relazione Paesaggistica -, con la quale il Dipartimento Economico e Occupazionale - Direzione Regionale Agricoltura - Area Territorio Rurale, Controlli e Servizio Ispettivo, ha autorizzato il Comune di Sant'Apollinare (Fr) al mutamento di destinazione d'uso temporaneo dei terreni di demanio collettivo, in favore della richiedente COLACEM S.p.A., per l'ampliamento di un'attività estrattiva in località Cantalupo, censiti nel Catasto Terreni del medesimo Comune al Fg. 5 partt. 2, 3, 4, 120, 121, 127, 128, 569, 570, 571, 572, 575, 576, 577, 578, 579, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 602, 736/parte, 737/parte, 738/parte, 739/parte, 765, 766, 767, 800, 801, 802, 961, 962 e 963 per una superficie di ha 6.59.95;

**VISTA** la nota n. 6496 del 16.10.2009, contenuta nell'elaborato - Integrazioni -, con la quale il Responsabile del Servizio Tecnico del Comune di San Giorgio a Liri (Fr) ha certificato che i terreni interessati dall'intervento di cui all'oggetto non sono gravati da uso civico;

**VISTA** la nota n. 143927 del 08.08.2008, contenuta nell'elaborato - Relazione Paesaggistica -, con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area 2S/04 - Valutazione Impatto Ambientale e Danno Ambientale, effettuata la procedura di Verifica ex art. 10 D.P.R. 12.04.1996 in relazione all'entità degli interventi ed in relazione alle situazioni ambientali e territoriali descritte, ha determinato l'esclusione delle opere in oggetto dal procedimento di V.I.A. con le prescrizioni nella nota stessa riportate;

**VISTA** la nota n. 55985 del 26.03.2009, contenuta nell'elaborato - Relazione Paesaggistica -, con la quale il Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Conservazione Foreste 2S/03 ha espresso, in merito





23 26 GEN. 2012 R

al piano di recupero ambientale ed al rimboschimento compensativo, relativamente all'area interessata dall'ampliamento e recupero ambientale della cava della Soc. COLACEM S.P.A. in località Cantalupo nei Comuni di San Giorgio a Liri (Fr) e Sant'Apollinare (Fr), parere nel complesso positivo con le prescrizioni nello stesso riportate;

**VISTA** la determinazione n. C3545 del 17.12.2009, contenuta nell'elaborato - Integrazioni -, con la quale il Dipartimento Economico ed Occupazionale - Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato di Polizia Mineraria e Energia, ha considerato, ai sensi delle LL.RR. n. 24/1998 e n. 17/2004, come raro, il materiale estratto dalla Soc. COLACEM S.p.A., nella cava sita in località Cantalupo nei Comuni di San Giorgio a Liri (Fr) e Sant'Apollinare (Fr);

**CONSIDERATO** che gli atti e gli elaborati grafici relativi alle opere di che trattasi sono stati esaminati ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 146, comma 2 del predetto D.Lgs n. 42 del 22.01.2004, dal Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Territorio e Urbanistica;

**RILEVATO** che dall'esame istruttorio si è potuto constatare che gli elaborati visionati, tra i quali la Relazione Paesaggistica, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico;

**VISTA** la relazione n. 112380/2009 del 06.12.2010 con la quale la Direzione Regionale Territorio e Urbanistica - Area 05 - Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, Fr e Lt, ha espresso parere favorevole, con le prescrizioni e le raccomandazioni, nella stessa riportate, in merito al Progetto di ampliamento, coltivazione e recupero della cava di calcare da calce e di pietra da taglio, in località Cantalupo, nei Comuni di San Giorgio a Liri (Fr) e Sant'Apollinare (Fr), proposto dalla Soc. COLACEM S.p.A., fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e successive modificazioni, e dall'art. 50 delle N.T.A. del P.T.P.R.;

**RITENUTO** di condividere e fare propria la predetta relazione tecnica dell'Area 05 - Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, Fr e Lt della Direzione Regionale Territorio e Urbanistica, che si allega alla presente delibera (Allegato A) di cui costituisce parte integrante;

**RITENUTO**, altresì, che il presente provvedimento non è soggetto a concertazione con le parti sociali;

**all'unanimità**



23 26 GEN. 2012 R

## DELIBERA

di autorizzare sotto il profilo della tutela paesistica, ai sensi dell'art. 17 L.R. n. 24/1998, il Progetto di ampliamento, coltivazione e recupero della cava di calcare da calce e di pietra da taglio, in località Cantalupo, nei Comuni di San Giorgio a Liri (Fr) e Sant'Apollinare (Fr), proposto dalla Soc. COLACEM S.p.A., per i motivi, con le prescrizioni e le raccomandazioni indicati nella relazione n. 112380/2009 del 06.12.2010 dell'Area 05 - Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, Fr e Lt - della Direzione Regionale Territorio ed Urbanistica, che forma parte integrante della presente delibera cui è allegata sotto la lettera A.

Il progetto è vistato dal Direttore Regionale Territorio ed Urbanistica nei seguenti elaborati:

- Elaborati Grafici - Elaborato unico contenente:
  - Tav. A1 Cartografia di inquadramento
  - Tav. A2 Corografia generale
  - Tav. A5 Planimetria stato attuale
  - Tav. A6 Planimetria stato finale
  - Tav. A7.1 Lavori di preparazione
  - Tav. A7.2 Fase intermedia di coltivazione (Planimetria e sezioni tipo)
  - Tav. A8.1 Sezioni trasversali
  - Tav. A8.2 Sezioni longitudinali
  - Tav. A10 Stato finale con recupero eseguito (Planimetria, sezione tipo e particolari)
- Relazione Paesaggistica
- Tav. 4 Bacino Visuale con punti di ripresa fotografica
- Tav. 7 Studio di Inserimento Paesaggistico (Rappresentazioni tridimensionali, Simulazioni fotografiche)
- Piano di coltivazione e di Recupero Ambientale (Relazione)
- Struttura generale del progetto
- Relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale
- Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica
- Computo metrico estimativo ed indicazioni per il recupero
- Documentazione fotografica
- Relazione sulle capacità tecniche ed economiche dell'azienda
- Integrazioni
- Tav. A10 Stato finale con recupero eseguito (Planimetria, sezione tipo e particolari)
- Relazioni Tecniche



23 26 GEN. 2012 R

La presente delibera sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.



Alegato A

LA PRESIDENTE: F.to Renata POLVERINI  
IL SEGRETARIO: F.to Paolo IACONIS

ROMA 31 GEN. 2012



IL DIRETTORE REGIONALE  
(ARCH. DEMETRIO CARINI)



REGIONE  
LAZIO

Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, FR e LT

Roma li... 06 DIC. 2010

23  
26 GEN 2010

ALLEGATO A

Prot. n. 112380/2009

OGGETTO: Comuni di Sant'Apollinare (FR) e San Giorgio a Liri (FR) : "Progetto di ampliamento, coltivazione e recupero della cava di calcare da calce e di pietra da taglio sita in località Cantalupo, nei Comuni di San Giorgio a Liri (Fr) e Sant'Apollinare (Fr)", proposto dalla Soc. COLACEM spa.  
Decreto Legislativo n. 42 del 22/01/2004 – Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998.

**RELAZIONE ISTRUTTORIA**

Con nota del 16/06/2009, pervenuta presso la scrivente Direzione Regionale il 16/06/2009 al prot. n. 112380, la Soc. COLACEM spa ha richiesto, ai sensi dell'art 146 del Dlgs 42/2004, l'autorizzazione per l'ampliamento della cava di calcare in loc. Colle Cantalupo, nei Comuni di san Giorgio a Liri (FR) e Sant'Apollinare (FR).

La documentazione trasmessa è costituita dai seguenti elaborati:

1. Elaborati Grafici (elaborato unico);
2. Relazione Paesaggistica;
  - > Tav. 4 – Bacino di visuale;
  - > Tav. 7 – Studio d'Inserimento Paesaggistico
3. Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale (Relazione);
4. Struttura generale del progetto;
5. Relazione naturalistico, faunistico, vegetazionale;
6. Relazione geologica, idrogeologica e geomeccanica;
7. Computo metrico estimativo;
8. Documentazione fotografica;
9. Relazione sulle capacità tecniche ed economiche;
10. Integrazioni (Gennaio 2010);
  - > Tav. A10 – Stato Finale con recupero eseguito.
11. Relazioni Tecniche.



**Premesso**

La presente Relazione Istruttoria si riferisce all'ampliamento dell'attività di cava esercitata nel Comune di San Giorgio a Liri (Fr) dalla Soc. COLACEM spa, in località *Colle Cantalupo*.

La predetta attività è esercitata per effetto dell' autorizzazione N. 01/CAV del 22/02/2005<sup>1</sup> rilasciata dal Comune di San Giorgio a Liri (Fr) alla Soc. Colacem spa.

La stessa autorizzazione all'apertura non contiene nulla-osta paesaggistico, in quanto, al momento del suo rilascio, l'area di cantiere non risultava interessata dalla presenza di vincoli di cui all'art. 134 comma 1 del DLgs 42/2004.

L'ampliamento, oggetto della presente richiesta di autorizzazione paesaggistica, interessa aree ricadenti sia nel Comune di San Giorgio a Liri (Fr), e sia aree del limitrofo Comune di Sant'Apollinare (Fr), ad Est della cosiddetta "cava madre", sulle quali è accertata la presenza di beni paesaggistici di cui all'art. 134 comma 1 lett. "b" del DLgs 42/2004.

CFAI A1 elaborato "Piano di Coltivazione e Recupero Ambientale (Relazione)"



Roma II.....

La scrivente Direzione, con nota n. 112380 del 21/05/2010, ha trasmesso alla Soprintendenza per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio, n. quattro copie del progetto di cui trattasi e la Relazione Tecnica Descrittiva per l'autorizzazione paesaggistica di cui all'art. 146 del DLgs. 42/2004.

La suddetta Soprintendenza, con nota n. 16763 del 04/11/2010 pervenuta presso la scrivente sede il 17/11/2010 al prot. n. 51040, ha restituito alla Società richiedente n. 3 fascicoli progettuali, ritenuti (...) non utili agli atti dell'Ufficio per decorrenza dei termini dalla procedura stabilita dall'art. 146 del DLgs 42/2004, per l'espressione del parere di competenza (...).

#### Descrizione Attività e Individuazione dell'area.

Il sito estrattivo di cui trattasi, esiste dal 1986 e produceva essenzialmente tout-venat calcareo, destinato all'edilizia, al mercato dei calcestruzzi e conglomerati bituminosi, alle opere stradali e idrauliche, mentre l'attuale attività esercitata dalla COLACEM prevede essenzialmente di destinare il materiale estratto a scopi industriali, come calcare da calce, lasciando le bancate più idonee all'eventuale utilizzo come pietra da taglio ed eliminando l'accumulo di sfridi di lavorazione (discariche minerarie) attraverso un riutilizzo completo del materiale scavato.

L'area sulla quale viene attualmente esercitata l'attività estrattiva, interamente nel Comune di San Giorgio a Liri (Fr), misura una superficie di 10,47 Ha. ed è individuata catastalmente al Foglio 8 p.lle 1p, 11p, 14p e 20p, mentre l'area oggetto di ampliamento misura una superficie di 5,10 Ha. ed è individuata catastalmente al Foglio 8 p.lle 1p, 42p e 46p (Comune di San Giorgio a Liri) e al Foglio 5 p.lle 802p, 901p, 800p, 127p, 576p, 575p, 120p, 598p, 597p, 767p, 766p, 765p, 596p, 961p, 595, 594p, 962p, 963p, 571p, 570p e 569p (Comune di Sant'Apollinare).

Il progetto di ampliamento dispone un diverso andamento dei lavori estrattivi, in quanto l'attuale autorizzazione prevedeva una coltivazione dal basso, procedente per arretramento del fronte; tal modo non consentiva il contestuale recupero delle aree esaurite, possibile quindi solo al termine della coltivazione.

L'ampliamento invece consentirà una diversa configurazione dell'attività, procedendo per "tracce orizzontali discendenti" (con pendenza di alzata di circa 37°) considerata questa la metodologia a minor impatto ambientale. Tale metodo interesserà quindi una scarpata per volta, consentendo l'immediato recupero della scarpata di rilascio.

Il volume totale di materiale estraibile è pari a mc. 1'689'500, mentre la durata prevista del presente progetto di ampliamento è di 5 anni, pertanto si prevede una produzione annua di mc. 337'900.

Il Recupero Ambientale, come predetto, procederà parallelamente alla coltivazione, per fasi successive, interessando le aree in cui è terminata l'attività estrattiva.

A tal fine, sono previste microgradonature, adatte a sostenere scarpate di pendenza 37°, di pedata pari a mt. 3,00 sulle quali verrà posto il materiale di copertura preventivamente accantonato (più eventuali integrazioni di materiale proveniente dall'esterno), ed alzata di circa mt. 2,50.

Inoltre risulta parte integrante del presente progetto, il Recupero Ambientale di un'area a Sud-Ovest della "cava madre", degradata ed utilizzata come piazzale di servizio, di estensione pari a circa

Roma lì.....

2,2 Ha, richiesto con nota n. 2781 del 08/01/2008 dalla Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra I Popoli – Area V.I.A., e per la quale la Soc. COLACEM spa ha manifestato la disponibilità a procedere.

#### **Inquadramento urbanistico**

Dalla Certificazione Urbanistica rilasciata dal Comune di San Giorgio a Liri (prot. n. 3613/42 del 21/05/2009) si desume che l'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente Piano Regolatore Generale, approvato con DGR n. 68 del 28/01/2005 e successiva DGR n. 880 del 04/12/2008, parte in "zona per Attività Estrattiva", e parte in "Zona Agricola E3-E4".

Dalla Certificazione Urbanistica rilasciata dal Comune di Sant'Apollinare del 20/02/2009, si desume che l'area interessata dai lavori di ampliamento è classificata dal vigente Piano di Ricostruzione (approvato con D.M. n. 3294 del 26/05/1958) in "Zona Agricola".

#### **Inquadramento paesistico, analisi normativa e pareri acquisiti**

L'area d'intervento, risulta interessata da vincoli derivanti dalla presenza beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 comma 1 lett. "b" del D.Lgs. 42/2004, e indicati all'art. 142 dello stesso, al comma 1 lett. "g" ed "h" (*protezione delle zone boscate e aree gravate da uso civico*), disciplinate dagli artt. 10 e 11 della Legge Regionale n. 24 del 06/07/1998 (Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico), ed agli artt. 38 e 39 delle NTA del PTPR<sup>2</sup>; lo specifico intervento è sottoposto inoltre alla specifica disciplina delle *attività estrattive* di cui all'art. 17 della L.R. 24/1998 e all'art. 50 (Capo V – interventi particolari) delle NTA del PTPR.

Non essendo presenti sull'area interessata beni paesaggistici indicati all'art. 134 comma 1 lett. "a" e all'art. 136 del DLgs 42/2004, non trovano applicazione la disciplina di tutela e di uso del territorio di cui alle NTA del PTP n. 14 (Cassino - Gaeta - Ponza), approvato con L.R. 24/1998, né la disciplina di tutela degli ambiti di Paesaggio, di cui al Capo II delle NTA del PTPR.

In merito alla presenza dei suddetti beni paesaggistici, si rileva che, mentre il vincolo relativo alle "aree boscate" è presente su tutta l'area d'ampliamento, la presenza del vincolo "usi civici" interessa la sola porzione ricadente nel Comune di Sant'Apollinare (Fr)<sup>3</sup>.

L'art. 32 della L.R. n.17 del 06.12.2004 (Disciplina organica in materia di cave e torbiere), dispone che "(...) nelle aree sottoposte a vincolo paesaggistico e ambientale di cui al Decreto Legislativo 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) è fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17 della L.R. n. 24/1998 e ss.mm.(...)".

L'art. 17 della L.R. 24/1998, corrispondente all'art. 17 delle NTA<sup>4</sup> del PTP, coordinato con l'art. 50 delle NTA del PTPR, nel dettare disposizioni in merito agli interventi per attività estrattive

<sup>2</sup> Adottato con DGR n.556 del 25/07/2007 e successiva DGR n.1025 del 21/12/2007

<sup>3</sup> Il Comune di San Giorgio a Liri (Fr), con nota n. 6496 del 16/10/2009, ha certificato che i terreni contraddistinti catastalmente al Foglio 8 p.lle 1, 42 e 46, non risultano individuati nell'elenco dei terreni gravati da uso civico.

<sup>4</sup> Testo coordinato approvato con DGR 4485/1999



Roma li.....

ricadenti all'interno delle aree vincolate ai sensi della Parte III del D.Lgs 42/2004, al comma "1" vieta l'apertura e l'ampliamento delle attività estrattive in aree sottoposte a vincolo paesaggistico. Al comma 2 e comma 3 degli artt. 17 e 50 sopra citati, in caso di ampliamenti non superiori al 50% di attività finalizzate all'estrazione di materiale raro, la normativa prevede la possibilità di derogare a detta disposizione, subordinato alla redazione dello Studio di Inserimento Paesistico e rimandando alla Giunta Regionale del Lazio il rilascio dell'autorizzazione, tramite apposita deliberazione.

Dalle verifiche alle tavole progettuali si riscontra che l'attuale area di cava misura una superficie pari a 10,47 Ha, mentre l'area d'ampliamento, oggetto della presente istruttoria, misura una superficie di 5,10 Ha, per cui viene rispettata la prescrizione suddetta, relativa all'ampliamento massimo assentibile nella misura del 50% dell'area di cava autorizzata.

Inoltre, in considerazione della sola presenza dei beni paesaggistici (cosiddetti *beni diffusi*) di cui all'art. 142 comma 1 lett. "g" ed "h" del DLgs 42/04 (*Usi Civici e Aree Boscate*), sono fatte salve le disposizioni del comma 4 del citato art. 50 delle NTA del PTPR, il quale prevede per le zone gravate da usi civici, il preventivo parere della Direzione Regionale competente, e per le aree ricoperte dai boschi, il parere dell'Organo della Regione Lazio competente per le aree boscate.

Con Determinazione Dirigenziale n. C1750 del 23/07/2007, la Direzione Regionale Agricoltura - Area Territorio Rurale, Controlli e Servizio Ispettivo, ha autorizzato il Comune di Sant'Apollinare al mutamento di destinazione d'uso temporaneo di terreni di demanio collettivo in favore della richiedente COLACEM spa, per l'ampliamento dell'attività estrattiva in loc. Cantalupo.

Con nota n. 55985 del 26/03/2009, la Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli - Area Conservazione Foreste 2S/03, in merito al progetto di rimboscimento compensativo relativo all'area interessata dall'ampliamento e recupero ambientale della cava della Soc. COLACEM in loc. "Cantalupo" nei Comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Sant'Apollinare (FR), ha espresso parere favorevole, le cui prescrizioni sono da considerarsi parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Con Determinazione Dirigenziale n. C3545 del 17/12/2009, la Direzione Regionale Attività Produttive - Area Ispettorato di Polizia Mineraria, ha certificato che: "Il materiale estratto dalla Soc. COLACEM spa nella cava in loc. Cantalupo in territorio dei Comuni di San Giorgio a Liri (FR) e Sant'Apollinare (FR) costituito da calcari con contenuto in CaCO3 superiore al 98% (...) viene considerato materiale raro ai sensi e per gli effetti delle LL.RR. 24/1998 e 17/2004.

**Conclusioni**

Dall'esame istruttorio si è potuto rilevare che gli elaborati visionati, tra i quali la Relazione Paesaggistica, di cui al D.P.C.M. del 12/12/2005, documentano in maniera esauriente la compatibilità delle trasformazioni derivanti dagli interventi proposti, in rapporto ai caratteri dei beni e dei luoghi, sotto il profilo paesaggistico. Il recupero ambientale proposto, così come integrato dalle seguenti condizioni, consentirà di restituire al terreno l'originaria destinazione agricola.

Tuttavia, pur ritenendo l'intervento ammissibile sotto il profilo paesaggistico, ai fini della salvaguardia delle aree vincolate, si rende necessario eseguire gli interventi sulla base delle seguenti prescrizioni e raccomandazioni:

Roma li.....

- Si condividono e fanno proprie per quanto in attinenza alle problematiche paesaggistiche, le condizioni riportate nei citati pareri della Direzione Regionale Agricoltura - Area Territorio Rurale , Controlli e Servizio Ispettivo (nota n. C1750 del 23/07/2007), della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli \_ Area Conservazione Foreste 2S/03 (nota n. 55985 del 26/03/2009) e della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione Tra I Popoli - Area V.I.A. (nota n. 2781 del 08/01/2008);
- I lavori di coltivazione e recupero siano eseguiti nel generale rispetto della normativa urbanistica ed edilizia, nonché delle norme dispositive e procedurali previste dalla L.R. n.17 del 06/12/2004 e suo regolamento di attuazione;
- La zona di attività estrattiva dovrà essere inaccessibile ad estranei e chiusa con idonea recinzione costantemente mantenuta efficiente;
- Sia prevista l'applicazione delle distanze minime, di cui all'art. 104 del DPR n. 128 del 09/04/1959, dal perimetro del cantiere estrattivo (C.E.). Inoltre le aree di rispetto del C.E. dovranno comunque sempre risultare libere da qualsiasi tipo di materiale.
- Dovranno essere rispettate le indicazioni progettuali in merito al recupero morfologico del fronte di cava, mediante realizzazione di microgradonature con scarpate di pendenza 37°, di pedata pari a mt. 3,00 ed alzata di circa mt. 2,50.
- L'intervento di risanamento, così come previsto dall'art.17 comma 4 della L.R. 24/1998, e dal comma 4 dell'art. 50 delle NTA del PTPR, sia attuato progressivamente rispetto all'avanzamento di quello estrattivo e comunque avviato prima dell'ultimazione del cantiere estrattivo, ovvero, prima dei cinque anni di validità del presente provvedimento;
- Per la sistemazione ambientale descritta negli elaborati grafici vistati, è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente il materiale di recupero non commercializzabile e quelli previsti dalla vigente normativa in materia di recupero ambientale, adottando accorgimenti in materia di ingegneria naturalistica;
- Le eventuali strutture di servizio non più necessarie all'esercizio di cava, i macchinari dismessi, nonché qualsiasi altra attrezzatura non più in uso all'attività, dovrà essere immediatamente rimossa, e smaltita secondo la vigente normativa, garantendo quindi il mantenimento costante del decoro ambientale.
- Gli interventi di rinaturalizzazione dovranno prevedere un adeguato reinserimento paesaggistico-vegetazionale della zona attraverso semine e piantumazioni di essenze erbacee, arbustive e arboree autoctone, con obbligo di attecchimento, assicurando un complessivo incremento delle stesse al fine di ripristinare l'habitat floro-faunistico;
- Le essenze arboree arbustive dovranno essere piantumate ad ordine sparso (macchie seriali) al fine di creare, per quanto possibile, un assetto disforme;
- Lungo il perimetro del cantiere, a ridosso della recinzione, siano piantumate essenze arboree di medio/alto fusto, con funzione di mitigazione;
- Dovranno essere eliminate tutte le strutture, sia fisse che amovibili, degli impianti non utilizzate o poste in disuso;
- Dovranno essere adottate idonee e valide misure per limitare le emissioni di polveri nell'ambiente, anche mediante la realizzazione di barriere di siepi e piante lungo le vie di accesso/uscita dal cantiere;
- Dovranno essere realizzate tutte le opere di sostegno ed idrauliche necessarie a garantire la stabilità del suolo ed il buon regime delle acque superficiali, al fine di evitare fenomeni di inondazione, di erosione o di dissesto, e di ristagno;
- L'accantonamento del terreno vegetale durante la fase di escavazione, che troverà reimpiego nella successiva rinaturalizzazione, dovrà essere effettuato prendendo tutte le precauzioni



REGIONE  
LAZIO

Area 05 Area Urbanistica e Beni Paesaggistici delle Province di Roma, FR e LT

Roma Il.....

necessarie per evitare la contaminazione con materiali estranei o con strati più profondi di composizione fisicochimica diversa;

- E' fatto divieto di arrecare danni alla vegetazione presente lungo la viabilità;
- Trascorsi cinque anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di Giunta Regionale d'approvazione ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 24/1998, si dovrà provvedere al rinnovo dell'autorizzazione, presentando agli Uffici competenti al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica la documentazione prevista oltre al rilievo dello stato dei lavori, compresi quelli di riqualificazione ambientale;
- Gli adempimenti e gli obblighi assunti per tali opere, dovranno essere garantiti con adeguata polizza fidejussoria rimessa all'amministrazione comunale cui è demandata la vigilanza.

Per quanto sopra esposto, questa Direzione Regionale, esprime

### PARERE FAVOREVOLE

con le prescrizioni sopra riportate, nei riguardi dell'ampliamento della cava in loc. Cantalupo nei Comuni di Sant'Apollinare (FR) e San Giorgio a Liri (FR) esercitata dalla Soc. COLACEM, fatti salvi i diritti di terzi, unicamente per gli aspetti paesaggistici/ambientali di propria competenza, disciplinati per le attività estrattive in zone vincolate dall'art. 17 della Legge Regionale 24/1998 e s.m.i., e dall'art. 50 delle NTA del PTPR.

Il presente parere costituisce atto autonomo riferito ai soli aspetti paesaggistici, restando ferme le competenze degli altri enti ed uffici per le singole discipline coinvolti nel procedimento per gli accertamenti di legittimità in generale, ed in particolare per gli aspetti di natura geologica e idrogeologica, e non comporta sanatoria di eventuali difformità dalle autorizzazioni precedenti.

Eventuali ritrovamenti di natura archeologica saranno immediatamente segnalati alla scrivente Direzione, anche ai fini di un'eventuale aggiornamento della presente autorizzazione.

Ai sensi del combinato disposto dall'articolo 17 comma 7 della LR 24/1998 e dall'art. 50 comma 9 delle NTA del PTPR, la vigilanza sulla esecuzione delle opere, ed in particolare agli interventi di recupero e riqualificazione, da attuare obbligatoriamente con l'avanzamento del fronte di cava, spetta al Comune, il quale è obbligato a fornire notizie all'Assessorato Regionale competente in materia di tutela paesistica.

La presente autorizzazione ha validità quinquennale dalla data di pubblicazione della relativa DGR sul BURL, trascorsi i quali deve ritenersi non più efficace, con obbligo di sottoporre eventuali ulteriori lavori a nuova autorizzazione Regionale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni impartite comporta la nullità del presente provvedimento e l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

L'Istruttore  
Geom. Carlo Recine



Il Direttore Regionale  
Arch. *Domenica Carini*